



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE f.f.

VISTO l'art. 85 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le cui finalità e disciplina, indotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state confermate dall'art. 16, commi 6 e 7 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 "*disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", che proroga sino "al 31 marzo 2022" l'operatività delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 8 *bis* dell'art. 85, per quanto riguarda in particolare la possibilità di svolgere mediante collegamento da remoto le udienze della giurisdizione contabile;

VISTI i precedenti decreti del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale dd. 24 marzo 2020 e dd. 23 aprile 2021, emanati in attuazione del citato art. 85, comma 2, lett. e) del decreto legge 17 marzo n. 18, nel quale è previsto che "con provvedimento del Presidente della Sezione giurisdizionale, motivato con riferimento all'evolversi dell'emergenza epidemiologica, le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati";

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1.4.2020, n. 287 del 27.10.2020 e n. 341 del 31. 12. 2021, relativi alle: "*regole tecniche e operative in materia di svolgimento in Videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante Collegamento da remoto del pubblico ministero*";

VISTO il decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale in data 16 novembre 2020;

RITENUTA la necessità, ad integrazione delle regole tecniche ed operative del precedente

decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale in data 16 novembre 2020, di adottare ulteriori indicazioni di dettaglio per la trattazione dei giudizi che saranno discussi da remoto presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia;

DISPONE

A) RUOLO D'UDIENZA

In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, il ruolo e l'ordine di discussione delle cause trattate da remoto è pubblicato sul sito internet istituzionale.

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale può stabilire il rinvio a udienza fissa dei giudizi per i quali non appaia indicata la trattazione da remoto.

Il rinvio è comunicato dalla Segreteria della Sezione alle parti mediante posta elettronica certificata oppure ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo.

B) COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA

La Segreteria della Sezione, mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo, avvisa le parti costituite ed il Pubblico Ministero dello svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto attraverso la piattaforma Teams di Microsoft Office.

Indica le modalità tecniche per il collegamento allegando la "Guida pratica per i partecipanti" predisposta dalla Sezione e comunica il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del funzionario della Segreteria cui fare riferimento per ogni esigenza relativa allo svolgimento dell'udienza da remoto, prima e durante la stessa.

Evidenzia nell'avviso che gli atti dei singoli giudizi sono depositati nel sistema informativo "GiuDiCo", accessibile dall'esterno tramite la piattaforma FOL raggiungibile dal sito internet della Corte dei conti (Servizi - Portale dei servizi online).

Precisa che il consenso dei difensori alla partecipazione all'udienza telematica andrà comunicato alla Segreteria della Sezione entro 7 giorni dall'udienza.

Avvisa che andrà parimenti comunicato entro 7 giorni dall'udienza la propria non adesione all'udienza telematica, con richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo.

Ove la costituzione in giudizio avvenga tardivamente, si può prescindere dal rispetto dei termini sopraindicati.

C) DIFENSORI DELLE PARTI

Entro 7 giorni dall'udienza il difensore comunica alla Segreteria della Sezione il proprio consenso all'udienza telematica - ovvero la propria non adesione - tramite posta elettronica,

certificata o ordinaria.

Ove abbia prestato consenso all'udienza telematica, indica l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale dovrà essere chiesto il collegamento ed il numero di telefono al quale potrà essere raggiunto, in caso di necessità, anche nel corso dell'udienza.

Nella comunicazione può indicare che parteciperà all'udienza telematica, in sua vece, un avvocato da lui delegato, fornendo del medesimo le informazioni di cui sopra (indirizzo di posta elettronica ordinaria e numero di telefono).

Se il convenuto è difeso da più difensori è sufficiente la partecipazione all'udienza di uno dei difensori o di un suo sostituto.

L'udienza è rinviata se in una causa plurisoggettiva anche uno solo dei convenuti costituiti non abbia dato il consenso alla trattazione da remoto.

D) UDIENZA

Come stabilito dall'art. 85 del decreto legge 17 marzo n. 18, il luogo da cui si collegano i Magistrati ed il personale addetto, è considerato aula di udienza o di camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. I Magistrati del collegio, il Pubblico Ministero, gli Avvocati ed il Segretario sono esonerati dall'uso della toga, fermo restando il necessario decoro nell'abbigliamento.

L'udienza, come previsto dall'art. 26 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, è celebrata "a porte chiuse". Non è pertanto consentito il collegamento con soggetti estranei al processo.

E) SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

All'udienza il Presidente, con l'assistenza del Segretario, verifica preliminarmente la funzionalità dei collegamenti e le presenze e dà atto a verbale delle modalità con cui viene accertata l'identità dei partecipanti.

Viene dichiarata, ove necessario, la contumacia dei convenuti che, ritualmente notificati dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio.

Tutti i partecipanti all'udienza da remoto devono disattivare il microfono, da riattivare solo quando il Presidente dà ad essi la parola.

Il Presidente avvisa le parti che la discussione del giudizio avviene sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e riversati su "GiuDiCo"; la produzione di documenti in udienza, eventualmente ammessa solo "per gravi ragioni, sentite le parti" (art. 11 disp. att. del Codice della giustizia contabile), avviene in forma telematica utilizzando l'apposita funzionalità presente nella piattaforma Microsoft Teams o, in alternativa, mediante posta

elettronica con le modalità indicate nella “Guida pratica per i partecipanti” predisposta dalla Sezione.

Le parti, nelle loro conclusioni orali, si attengono scrupolosamente al principio di sinteticità di cui all’art. 5 del Codice della giustizia contabile.

Al termine dell’udienza il Presidente verifica, con richiesta alle parti, se il collegamento da remoto si è attuato regolarmente e ne dà atto a verbale.

L’udienza è rinviata se è accertata l’incompletezza del fascicolo processuale informatico o l’impossibilità/inadeguatezza del collegamento da remoto di uno dei partecipanti.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale.

Trieste, 3 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE f.f.

Grazia Bacchi
per l'ord.